



COMUNE DI MILETO  
(Prov. di Vibo valentia)

**Ordinanza del Sindaco n. 1 del 17/06/2024**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER  
INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, in particolare, nelle seguenti zone del territorio:

**Mileto: Piazza San Michele, Via Duomo, angolo Via Nicola Taccone Gallucci, fino ad angolo Via Ospedale**

**Paravati: Piazzetta Oratorio, Via Chiesa e Via Case Popolari; Piazzetta Oratorio Mamma Natuzza;**

- sono interessate da un fenomeno di aggregazione notturna, che si caratterizza per la presenza di un elevato numero di persone che vi stazionano, occupando la pubblica via e trattenendosi in loco fino a tarda ora;
- al suddetto fenomeno si accompagnano comportamenti di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti, anche con uso di ciclomotori con motori evidentemente manomessi, che creano forti rumori al loro passaggio; atti di distruzione e/o danneggiamento di beni pubblici; uso indiscriminato di sostanze superalcoliche;
- sono stati segnalati e accertati episodi di degrado legati all'abbandono, su suolo pubblico e privato, di rifiuti attinenti al consumo di bevande quali bicchieri e bottiglie;
- le aree di cui si tratta sono state spesso oggetto di richieste di intervento, da parte dei residenti, ai vari organi di polizia e all'Amministrazione Comunale, per episodi di disturbo della quiete pubblica, nonché pregiudizievoli per il decoro e per l'igiene pubblica;

**VISTI** i diversi esposti verbali pervenuti all'Amministrazione Comunale da parte di residenti per il disturbo da rumore di tali zone, i quali hanno evidenziato diverse forme di alterazione della quiete pubblica per presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti poco rispettosi dell'ambiente e delle condizioni di igiene e decoro dello stesso, verificatisi soprattutto in orario serale e notturno;

**CONSIDERATO** che il persistere di una situazione di disturbo da rumore costituisce pregiudizio al benessere psico-fisico dei residenti;

**PRESO ATTO**, pertanto, della necessità dell'adozione di ulteriori azioni urgenti mirate a superare la situazione di pregiudizio alla vivibilità urbana venutasi a creare, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché *al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - e specificamente il comma 5, il quale prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

**DATO ATTO** della necessità di adottare misure volte a contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti e nell'ottica di una più ampia cautela a tutela del riposo e della sicurezza dei residenti delle zone interessate;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra indicato, adottare provvedimenti che disincentivino situazioni di eccessiva aggregazione serale e notturna e **CONTRASTINO** *l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche su cose, legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*", nonché favoriscano, nell'immediato, il ripristino delle condizioni di vivibilità e decoro urbano nelle aree di cui si tratta, quali il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

### **DISPONE**

dal giorno **22 Giugno 2024 al giorno 30 Luglio dalle ore 24.00 alle ore 07,00** e dal **01 Agosto 2024 al 31 Agosto 2024 dalle ore 01,00 alle ore 07,00** nelle aree suddette, con eccezione delle manifestazioni autorizzate dall'Autorità:

**IL DIVIETO** di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche;

**IL DIVIETO** di stazionamento nelle predette aree e l'assembramento di gruppi di persone, anche con uso di veicoli e motocicli di qualsiasi genere;

**IL DIVIETO** di fare rumore oltre la normale tollerabilità e di attenersi alle regole del decoro utilizzando i cestini porta rifiuti evitando di abbandonare bottiglie, carte e bicchieri per strada e/o per terra;

**II DIVIETO** di tenere velocità superiori ai limiti consentiti dal Codice della Strada e in ogni caso adeguate alle condizioni di tempo e di luogo, soprattutto nelle ore notturne;

**L'OBBLIGO** di tenere in tutte le altre aree pubbliche e in qualsiasi ora del giorno comprese le piazze, slarghi e vie dell'intero territorio comunale **comportamenti adeguati alle regole suddette;**

**DEMANDA** al Comando Polizia Locale di provvedere ad una attenta verifica circa l'ottemperanza alla presente ordinanza;

**AVVISA** che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007).

**DISPONE** la trasmissione di copia del presente atto, per quanto di competenza a:

- Prefetto della Provincia di Vibo Valentia,
- Questura di Vibo Valentia,
- Comando Carabinieri di Mileto,
- Comando Guardia di Finanza di Vibo Valentia,
- Polizia Locale del Comune di Mileto
- ASP di Vibo Valentia

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

*Il Sindaco*  
*Avv. Salvatore Fortunato Giordano*

